

**Regolamento
sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali
(RLAPS)¹**

(del 17 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000,

decreta:

Capitolo I
Disposizioni di merito

A. Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

I. Coniugi e genitori²

Art. 1 ¹Non sono considerati coniugi ai sensi dell'art. 4 della legge i coniugi separati legalmente.

²È considerato genitore:

- a) la persona con la quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile;³
- b) la persona che accoglie il figlio in vista dell'adozione.

^{3-6...}⁴

II. Autorità parentale

Art. 1a⁵ Se l'autorità parentale sui figli minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all'art. 4 cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell'unità di riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.

III. Minorenni con figli propri

Art. 1b⁶ I minorenni con figli propri costituiscono un'unità di riferimento propria.

IV. Persone in stato di carcerazione

Art. 1c⁷ ¹Le persone in stato di carcerazione vengono escluse dalla loro unità di riferimento fino al momento della liberazione se, alternativamente:

- a) si trovano in stato di detenzione preventiva da almeno tre mesi;
- b) stanno scontando una pena o una misura stazionaria superiore ai tre mesi.

²Esse possono essere escluse dall'unità di riferimento con effetto immediato se la vittima del reato è membro della sua unità di riferimento.

V. Domicilio

Art. 1d⁸ La nozione di domicilio è quella dell'art. 23 e seguenti del Codice civile.

VI. Persone economicamente dipendenti⁹

Art. 2 ¹Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

- a) ha meno di 30 anni;

¹ Titolo modificato dal R 7.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 299; precedente modifica: BU 2012, 21.

² Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

³ Lett. modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

⁴ Cpv. abrogati dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

⁵ Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

⁶ Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

⁷ Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

⁸ Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

⁹ Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

- b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un'unione domestica registrata;¹⁰
- c) non ha figli;
- d) è in prima formazione.

²Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

- a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;
- b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;
- c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;
- d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.

^{3...}¹¹

VII. Partner conviventi

Art. 2a¹² La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

- a) vi sono figli in comune;
- b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
- c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.

VIII. Frontalieri

(art. 4d Laps)

Art. 2b¹³ Se il richiedente e il suo coniuge o partner convivente sono entrambi frontalieri, essi hanno diritto alle prestazioni della legge se hanno intrapreso le formalità per l'ottenimento del permesso di dimora (permesso B) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr).

B. Reddito computabile

(art. 6 Laps)

Art. 3¹⁴ ¹Per quanto concerne i minorenni, dal reddito computabile è escluso il reddito da lavoro dipendente, mentre ne fanno parte tutti gli altri redditi.

²In caso di usufrutto o diritto di abitazione, il reddito della sostanza ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) della legge viene imputato all'usufruttuario o al beneficiario del diritto di abitazione.

^{2bis}La franchigia ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) seconda frase della legge non si applica ai redditi a cui l'assicurato ha rinunciato, ai redditi minimi e ai redditi ipotetici previsti dalla legge o dalle leggi speciali; questi redditi sono interamente computati.¹⁵

³La sostanza gravata da usufrutto o diritto di abitazione ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. f) della legge non viene computata.

C. Rinuncia a redditi o sostanza

(art. 6 cpv. 2 Laps)

Art. 3a¹⁶ ¹Sussiste rinuncia ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della legge allorché, nei 5 anni precedenti la richiesta, il beneficiario ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.

²L'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato è ridotto annualmente di fr. 10'000.-- a contare dall'anno successivo all'avvenuta rinuncia, ma al più presto a contare dal 1° gennaio 2006.

³Gli elementi di reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente computati.

¹⁰ Lett. modificata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 700.

¹¹ Cpv. abrogato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

¹² Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

¹³ Art. modificato dal R 14.6.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 176; precedente modifica: BU 2006, 396.

¹⁴ Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

¹⁵ Cpv. introdotto dal R 7.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 299.

¹⁶ Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

Art. 4 ...¹⁷**E. Spese per il conseguimento del reddito dei salariati**

(art. 8 cpv. 1 lett. a) Laps)

Art. 4a¹⁸ 1Per spesa di trasporto si intende il trasferimento dal luogo di domicilio al luogo di lavoro allorché la distanza fra i due è di almeno due chilometri.²La spesa di doppia economia domestica è riconosciuta soltanto se il richiedente non può consumare il pasto principale al suo domicilio a causa della notevole distanza dal luogo di lavoro o della brevità della pausa per il pasto impostagli dall'attività professionale.³Per altre spese professionali si intendono le spese necessarie all'esercizio della professione effettivamente sopportate dal richiedente.**F. Interessi maturati su debiti**

(art. 8 cpv. 1 lett. b) Laps)

Art. 4b¹⁹ 1In caso di debito precedente la costituzione dell'usufrutto o del diritto di abitazione gli interessi passivi sono computati all'usufruttuario o al titolare del diritto di abitazione.²In caso di debito successivo alla costituzione dell'usufrutto o del diritto di abitazione gli interessi passivi sono computati al proprietario dell'abitazione.**G. Spese di manutenzione della sostanza**

(art. 8 cpv. 2 Laps)

Art. 4c²⁰ 1Le spese di manutenzione ordinaria della sostanza gravata da usufrutto o diritto di abitazione sono computate all'usufruttuario o al titolare del diritto di abitazione.²Le spese di manutenzione straordinaria della sostanza gravata da usufrutto o diritto di abitazione sono computate al proprietario dell'abitazione.**H. Spesa per l'alloggio**²¹

(art. 9 Laps)

Art. 5²² 1Riservati gli importi massimi di cui all'art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l'alloggio è definita come segue:

a) per l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie;

b) per il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.

²In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell'unità di riferimento, gli importi di cui all'art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l'appartamento o l'abitazione e la spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell'unità di riferimento.**I. Informazione e consulenza**

(art. 18 cpv. 3 Laps)

Art. 5a²³ Possono essere fatturate le spese amministrative di cancelleria per la riproduzione di documenti. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza federale del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0).**L. Decorrenza delle prestazioni**²⁴

(art. 23 Laps)

Art. 6²⁵ Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui il richiedente si annuncia al Comune di domicilio per la domanda di prestazioni.

¹⁷ Art. abrogato dal R 7.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 299; precedenti modifiche: BU 2006, 396; BU 2012, 21.

¹⁸ Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

¹⁹ Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

²⁰ Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

²¹ Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

²² Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 568.

²³ Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

²⁴ Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

²⁵ Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

M. Revisione e riconsiderazione²⁶

(art. 24 Laps)

Art. 7 È considerata di notevole importanza ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 lett. b) della legge la modifica che comporta una variazione del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento di fr. 600.-- annui almeno.

N. Revisione periodica²⁷

(art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a) Laps)

Art. 8²⁸ Le revisioni periodiche sono effettuate:

- a) per le prestazioni di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. f) Laps:
 1. dall'organo competente per la decisione, alla scadenza di un anno dalla decorrenza del diritto;
 2. dallo sportello, alla scadenza di un anno dalla revisione di cui alla cifra 1;
- b) per le prestazioni di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. g) Laps, dallo sportello alla scadenza di un anno dalla decorrenza del diritto;
- c) per le prestazioni combinate di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. f) e lett. h) Laps, dall'organo competente per la decisione almeno una volta ogni due anni dalla decorrenza del diritto.

O. Accesso ai dati protetti²⁹

(art. 28 Laps)

Art. 9 ¹La protezione dei dati è garantita da un controllo degli accessi alla banca dati comune tramite autorizzazioni personalizzate, concesse agli utenti dell'applicativo informatico sulla base dei compiti previsti dalle rispettive funzioni.

²Non è previsto un accesso diretto ai dati fiscali, che sono forniti dalla Divisione delle contribuzioni tramite una banca dati intermedia di cui è proprietaria.

³Con l'inoltro della domanda gli organi competenti per l'applicazione della legge sono autorizzati a consultare i dati fiscali delle persone facenti parte dell'unità di riferimento.

⁴Tutte le operazioni di consultazione di dati fiscali e i nominativi di chi le effettua sono registrati dal sistema informatico.

P. Notificazione in caso di cambiamento delle condizioni³⁰

(art. 30 Laps)

Art. 10 È considerato cambiamento rilevante:

- a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
- b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento.

Q. Eccezioni all'obbligo del segreto

(art. 31 Laps)

I. Principio

Art. 10a³¹ ¹Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, conformemente all'articolo 31 della legge:

- a) agli altri organi incaricati di applicare la legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla stessa;
- b) agli organi di altre assicurazioni sociali, federali o cantonali, in quanto le informazioni ed i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, fissare o riscuotere premi, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile.

²Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la legge, di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, conformemente all'articolo 31 della legge, in singoli casi, in particolare:

- a) alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;

²⁶ Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

²⁷ Nota marginale modificata dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 569; precedente modifica: BU 2006, 396.

²⁸ Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 569; precedente modifica: BU 2006, 396.

²⁹ Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

³⁰ Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

³¹ Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

- b) ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- c) ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
- d) agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento;
- e) alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

³I dati personali possono essere altresì trasmessi a altri organi pubblici quando:

- a) l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure
- b) l'organo che riceve i dati personali prova che essi sono necessari per l'adempimento dei suoi compiti legali.

⁴Conformemente all'art. 31 della legge, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli utenti deve essere garantito.

⁵Negli altri casi, conformemente all'art. 31 della legge, i dati possono essere comunicati a terzi alle seguenti condizioni:

- a) per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b) per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'utente.

⁶I dati sono di norma comunicati per iscritto e gratuitamente. Un emolumento può essere riscosso qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro, segnatamente siano necessarie numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli art. 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0). L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza del richiedente o per altri gravi motivi.

⁷Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

II. Vertenze relative alle eccezioni all'obbligo del segreto

Art. 10b³² Alle vertenze relative alle eccezioni all'obbligo del segreto si applica la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

R. Versamento a terzi che hanno effettuato anticipi

(art. 32 Laps)

Art. 10c³³ ¹L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.

²L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo che ne ha beneficiato:

- a) l'importo dell'anticipo effettuato;
- b) il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.

³Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.

Capitolo II Procedura

A. Ruolo dei Comuni³⁴

Art. 11³⁵ ¹Prima di inoltrare una richiesta per l'ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l'appuntamento presso lo sportello competente.

²Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i documenti necessari.

³Il Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni prima dell'appuntamento allo sportello.

B. Inoltro della richiesta

I. Organi competenti

³² Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

³³ Art. introdotto dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.

³⁴ Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

³⁵ Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

Art. 12 ¹Per la compilazione e l'inoltro della richiesta il cittadino si rivolge:

- a) all'Istituto delle assicurazioni sociali per la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie se non vengono richieste ulteriori prestazioni sociali;
- b) all'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per l'aiuto sociale allo studio, per l'assegno di studio e per l'assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale;
- c) all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per le prestazioni di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone;
- d) allo sportello competente negli altri casi (art. 19).

²La richiesta di revisione ordinaria segue la procedura descritta dall'art. 11; la richiesta di revisione straordinaria ai sensi degli art. 24 cpv. 1 e 27 cpv. 5 lett. c) della legge va presentata all'organo designato dalla legge speciale.³⁶

II. Modulo di richiesta

Art. 13 ¹A conclusione della procedura di determinazione dell'unità di riferimento e del reddito disponibile residuale l'utente conferma mediante la sua firma la correttezza dei dati immessi. Tale documento costituisce la richiesta di prestazione.

²Con la firma il richiedente autorizza gli organi comunali e cantonali competenti ad accedere a tutte le informazioni necessarie all'accertamento del diritto.

III. Documentazione

Art. 14³⁷ ¹Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.

²Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell'unità di riferimento rispetto ai dati relativi all'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

³Se il richiedente o altre persone che compongono l'unità di riferimento, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.

C. Decisione

Art. 15 ¹Ogni erogazione di una prestazione sociale, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall'organo designato dalla legge speciale.

²La decisione contiene:

- a) i nominativi delle persone che compongono l'unità di riferimento;
- b) il reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento;
- c) la lacuna di reddito rispetto alla soglia d'intervento, tenuto conto delle eventuali prestazioni sociali già assegnate o imputate;
- d) l'importo e la durata della prestazione sociale da erogare;
- e) l'eventuale lacuna di reddito residua dopo l'erogazione della prestazione;
- f) i rimedi di diritto.

³Nel caso in cui non fosse rilevabile quale tipo di prestazione viene richiesta e, conseguentemente, quale siano la legge speciale applicabile e l'organo ivi designato, spetta al servizio centrale delle prestazioni sociali dell'Istituto delle assicurazioni sociali di applicare la procedura di cui all'art. 14 cpv. 3 ed emanare la decisione di non entrata in materia.³⁸

⁴Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 della legge, ricordato che il rimedio va inoltrato contro ogni singola decisione.³⁹

Capitolo III Organizzazione

A. Principio

Art. 16 ¹Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della Legge e dei suoi principi.

³⁶ Cpv. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

³⁷ Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

³⁸ Cpv. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

³⁹ Cpv. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

²Sono competenti per l'applicazione della legge:

- a) gli organi di cui all'art. 12;
- b) il Servizio centrale delle prestazioni sociali dell'Istituto delle assicurazioni sociali;
- c) gli uffici dell'amministrazione cantonale competenti per l'erogazione delle singole prestazioni sociali in virtù della legge speciale.

B. Sportelli Laps

a) Istituzione

Art. 17 ¹È costituita una rete di sportelli con le competenze di cui all'art. 18.

²L'Istituto delle assicurazioni sociali può trasferire la gestione degli sportelli al Comune in cui sono situati, stipulando con lo stesso un contratto di prestazione. Tali contratti disciplinano pure il compenso finanziario corrisposto ai Comuni interessati.

b) Competenze

Art. 18 ¹Lo sportello ha il compito di:

- a) informare il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge;
- b) compilare la richiesta di prestazioni o di revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa;⁴⁰
- c) determinare l'unità di riferimento e il reddito disponibile residuale;
- d) trasmettere la richiesta all'organo competente per la decisione.

²Lo sportello non ha competenze decisionali.

³Esso può rinunciare alla determinazione dell'unità di riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all'organo competente in virtù dell'art. 21.

c) Ubicazione e comprensori

Art. 19⁴¹ ¹Gli sportelli sono così distribuiti:

1. **Agno** per i Comuni di Agno, Alto Malcantone (Breno), Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Croglio (Castelrotto), Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio (Ponte Cremenaga), Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate;
2. **Biasca** per i Comuni di Acquarossa, Airolo, Bedretto, Biasca, Blenio (Olivone), Bodio, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina (Rodi Fiesso), Quinto, Riviera, Serravalle (Malvaglia);
3. **Bellinzona** per i Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Lumino, Sant'Antonino;
4. **Capriasca** per i Comuni di Capriasca, Origlio, Ponte Capriasca;
5. **Chiasso** per i Comuni di Balerna, Breggia (Morbio Superiore), Chiasso, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo;
6. **Locarno** per i Comuni di Avegno Gordevio (Gordevio), Bosco Gurin, Brione S/Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra (Cugnasco), Frasco, Gambarogno (Magadino), Gordola, Lavertezzo (Riazzino), Lavizzara (Prato Sornico), Linescio, Locarno, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Vogorno;
7. **Losone** per i Comuni di Ascona, Brissago, Centovalli (Intragna), Losone, Onsernone, Ronco S/Ascona, Terre di Pedemonte;
8. **Lugano** per il Comune di Lugano;
9. **Massagno** per i Comuni di Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Muzzano, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia;
10. **Mendrisio** per i Comuni di Brusino-Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Mendrisio, Riva San Vitale, Stabio;
11. **Paradiso** per i Comuni di Arogno, Bissone, Collina d'Oro, Grancia, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Paradiso, Rovio, Vico Morcote;
12. **Taverne-Torricella** per i Comuni di Bedano, Gravesano, Isonne, Manno, Mezzovico-Vira, Monteceneri (Riviera), Torricella-Taverne.

²Sono inoltre istituiti degli Sportelli presso le sedi di Lugano e Locarno dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa e presso il penitenziario cantonale per l'inoltro delle domande dei loro utenti.

³L'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi funge da sportello per le richieste di aiuto sociale allo studio, di assegno di studio e di assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale.

⁴⁰ Lett. modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

⁴¹ Art. modificato dal R 14.6.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 176; precedenti modifiche: BU 2004, 164; BU 2006, 396; BU 2008, 219; BU 2013, 369; BU 2016, 211.

C. Servizio centrale delle prestazioni sociali

Art. 20⁴² 1Il Servizio centrale delle prestazioni sociali propone al Consiglio di Stato l'emanazione di direttive sull'applicazione della legge. A tale scopo esso si avvale di un comitato di coordinamento presieduto dal responsabile del Servizio e di cui fa parte almeno un rappresentante per ogni ufficio competente per l'erogazione delle prestazioni sociali interessate.

2Il Servizio centrale delle prestazioni sociali ha le seguenti competenze:

- a) emanare istruzioni operative;
- b) coordinare le attività degli organi competenti per l'applicazione della legge;
- c) determinare l'unità di riferimento e il reddito disponibile residuale nei casi dubbi;
- d) autorizzare la modifica dell'unità di riferimento o del reddito disponibile residuale in caso di contestazione da parte del richiedente o dell'organo competente per la decisione;
- e) consigliare gli organi coinvolti su problemi informatici e procedurali;
- f) fungere da amministratore di sistema dell'applicativo informativo;
- g) valutare il funzionamento del sistema informativo e organizzativo per l'erogazione delle prestazioni sociali;
- h) autorizzare e promuovere azioni correttive ed evolutive per favorire l'ottimizzazione del sistema informativo;
- i) determinare le modalità di gestione ed archiviazione degli incarti cartacei;
- j) emanare decisioni di non entrata in materia (art. 15 cpv. 3 Reg. Laps).

3La gestione del Servizio centrale delle prestazioni sociali è attribuita conformemente all'art. 63 cpv. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

D. Organi designati dalle leggi speciali

Art. 21 1L'organo designato dalla legge speciale è competente per l'emanazione della decisione relativa alla prestazione sociale in questione.

2Prima di emanare la sua decisione esso deve verificare che non sussista un diritto a prestazioni sociali precedenti secondo l'ordine di cui all'art. 13 della legge.

3Se la soglia d'intervento non è ancora raggiunta una volta emanata la decisione, l'organo trasmette la richiesta all'organo competente per la successiva prestazione sociale.

4L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

Capitolo IV
Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 22 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° febbraio 2003.

Norma transitoria

(art. 37 Laps)

Art. 23 Le prestazioni sociali erogate in virtù del diritto previgente vengono adeguate al nuovo diritto in occasione della revisione periodica o di una revisione straordinaria. Le prestazioni di durata inferiore all'anno non vengono adeguate.

Pubblicato nel BU **2003**, 34.

⁴² Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.